



# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

**ORIGINALE**

<b>ORDINANZA N.</b>	<b>7</b>
<b>Data:</b>	<b>19/03/2020</b>

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco

**Oggetto:**

EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI GIOCO ALL'INTERNO DI TABACCHI ED EDICOLE IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020.

IL SINDACO

GIUNTI ALESSANDRO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI GIOCO ALL'INTERNO DI TABACCHI ED EDICOLE IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020.**

**IL SINDACO**

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATO in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: "*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*";

RILEVATO che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

RICHIAMATA, in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio

(tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco; RITENUTO necessario, in applicazione di quanto disposto dai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e per ultimo dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, disporre per motivi contingibili ed urgenti il divieto di esercizio dell'attività di gioco all'interno di tabacchi ed edicole;

RITENUTO, altresì, di dettare disposizioni in merito all'esercizio di attività miste negli stessi locali;

RICHIAMATO l'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

VISTI:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il DPCM del 1 marzo 2020;
- Il DPCM del 4 marzo 2020;
- Il DPCM dell' 8 marzo 2020;
- Il DPCM del 9 marzo 2020;
- Il DPCM dell'11 marzo 2020;

### **ORDINA**

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e **fino al 25 marzo 2020** quanto di seguito:

gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, edicole, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari;

**AVVERTE** che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Firenze;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Firenze, al Comando Carabinieri di Capraia e Limite, al Comando della Guardia di Finanza di Empoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto di Firenze, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
Dr. Alessandro Giunti  
*documento firmato digitalmente*